

CCLX SEDUTA*(POMERIDIANA)***MERCOLEDI' 18 GENNAIO 1989****Presidenza del Vicepresidente MURA****I n d i****del Vicepresidente PIRETTA****I N D I C E****Dichiarazioni della Giunta regionale sul problema della siccità:**

MELIS, Presidente della Giunta 12088

Fissazione di termini per l'esame di argomenti**In Commissione:**

LADU GIORGIO, Assessore all'igiene e sanità 12090

SERRA PINTUS 12090

MURRU 12090-12091

FADDA PAOLO 12091

DADEA 12091

Proposta di Regolamento: "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante: 'Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali' "(254). (Continuazione della discussione ed approvazione):

SERRA PINTUS 12072-12088

MELONI 12076-12085

DADEA

BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione .. 12084-12085-

..... 12087

ANEDDA 12086

MURRU 12087

La seduta è aperta alle ore 19 e 05.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 dicembre 1988, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione e approvazione della proposta di regolamento: "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 Gennaio 1988, n. 4, recante: 'Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali' " (254)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

TITOLO I

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1

Criteri generali

1. Assistenza economica di cui all'articolo 34 della legge regionale 1988, n. 4, deve tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

2. Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale previste dalla legge.

3. L'assistenza economica può essere integrata con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.

4. Le prestazioni economiche sono disposte anche con funzioni di integrazione del reddito e devono essere erogate con tempestività e celerità.

5. L'oggetto dell'assistenza economica è di norma costituito da una somma di danaro salvo i casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sotto il profilo tecnico-assistenziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Entità delle prestazioni e fasce di reddito

1. In attuazione degli articoli 4 e 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, l'intervento di natura economica è erogato secondo il criterio del minimo vitale. Per minimo vitale s'intende il livello minimo di reddito ritenuto indispensabile per i bisogni primari relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione.

2. L'importo della prestazione economica è commisurato all'entità del reddito ed al disagio derivante all'assistito da gravi patologie di carattere fisico o psichico.

3. Concorre alla formazione del reddito del richiedente il trenta per cento della parte delle risorse dei parenti od affini tenuti agli alimenti, eccedenti il minimo vitale.

4. La quota mensile del minimo vitale atta a ricoprire le esigenze fondamentali è fissata in lire 500.000 per nucleo familiare costituito da due componenti.

5. La quota per nucleo familiare di diversa dimensione è calcolata secondo la seguente tabella di equivalenza:

Componenti il nucleo	scala di equivalenza	reddito annuo minimo vitale
1	70	4.200.000
2	100	6.000.000
3	130	7.800.000
4	160	9.600.000
5	185	11.100.000
6	205	12.300.000
7	220	13.200.000.

6. La quota di minimo vitale è adeguata annualmente secondo l'andamento del costo della vita rilevata dagli indici ISTAT.

7. L'importo della prestazione economica è pari alla differenza tra minimo vitale e reddito del nucleo familiare.

8. Il Comune, singolo o associato, eroga le prestazioni economiche per gli importi sopra elencati tenuto conto delle complessive proprie disponibilità finanziarie, dei livelli medi locali di consumo, dei parametri eventualmente già adottati.

nonché dell'opportunità - accertata in relazione alle condizioni psico-fisiche del destinatario - di ricorrere ad altri tipi di intervento socio-assistenziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Condizioni per accedere alle prestazioni economiche

1. L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- il destinatario non abbia parenti o affini tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, o siano questi, per accertati motivi, in condizioni di non potervi provvedere;

- il destinatario sia in stato di grave disagio economico, abbia un reddito inferiore al minimo vitale e non sia proprietario di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione, purché la stessa non rientri nella categoria A/1.

2. L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Lai-Dadea-Pes

Al comma primo, nell'ultima riga dopo "A/1"

sono aggiunti: "A/8, A/9". (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

LAI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S. d'Az.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Tipologia degli interventi di assistenza economica

1. L'intervento a carattere continuativo di cui all'articolo 34, comma secondo, della legge, consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale determinata ai sensi del precedente articolo 2 e le risorse di cui dispone il richiedente.

2. In relazione alla diversa tipologia e gravità delle circostanze che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno, il contributo può essere erogato per un periodo compreso fra i tre ed i sei mesi. Il provvedimento di concessione può essere

rinnovato, previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno.

3. L'intervento a carattere straordinario di cui al citato articolo 34, comma primo, consiste nella concessione di un contributo erogato in un'unica soluzione finalizzato a superare definitivamente situazioni di bisogno eccezionali ed imprevedibili.

4. Quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il Comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una corrispondente somma di danaro.

5. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.

6. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al loro recupero ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

7. Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all'erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'accertamento.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo parziale Lai-Dadea-Serra Pintus-Fadda Paolo

Al terzo comma è soppressa la parola "definitivamente". (4)

Emendamento aggiuntivo Marracini-Serra Pintus-Dadea-Fadda Paolo- Mereu Salvatorangelo-Tarquini

Al primo comma, dopo la parola "legge",

aggiungere: "n. 4 del 1988". (15)

PRESIDENTE. I presentatori hanno facoltà di illustrare gli emendamenti.

LAI (P.C.I.). L'emendamento numero 4 si dà per illustrato.

MARRACINI (P.S.d'Az.). L'emendamento numero 15 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S. d'Az.), Assessore all'igiene e sanità. La giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Affidamento familiare: criteri generali per la determinazione del contributo

1. Il contributo economico di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è erogato dal Comune singolo od associato in misura pari all'entità del minimo vitale per una persona singola maggiorato del cinquanta per cento.

2. Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizione di non autosufficienza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Compiti dei comuni nell'affidamento

1. L'amministrazione comunale provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e delle eventuali famiglie di origine per il buon esito dell'affidamento e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria;
- assicurare ai soggetti dell'affidamento e all'eventuale famiglia di origine i necessari sostegni psicosociali;
- stipulare un contratto di assicurazione a favore dei soggetti affidatari per danni cagionati dai soggetti affidati ai sensi degli articoli 1917, 2043, 2047 e 2048 del Codice civile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Contributi per l'acquisto e l'adattamento dei mezzi di locomozione

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, i Comuni singoli o associati possono concedere ai soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione, titolari di patente per la guida dei veicoli della categoria F, contributi straordinari per l'acquisto e l'adattamento di motocicli, motoveicoli e autoveicoli rispondenti ai tipi e alle caratteristiche indicati nell'articolo 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 1983.

2. Il contributo straordinario può coprire:

- il quaranta per cento della spesa per l'acquisto di mezzi di locomozione fino ad un massimo di lire 4.000.000;
- la totalità della spesa relativa all'adattamento prescritto dall'organo competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria :

TITOLO II

NORME SULLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 8

Onerosità e gratuità dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, gli interventi e i servizi socio assistenziali attuati dai Comuni, singoli o associati, si articolano:

– in servizi con accesso gratuito all'intera popolazione, quali il servizio di segretariato sociale, il servizio sociale professionale, nonché i servizi erogati dai centri di pronto intervento e dai centri di aggregazione sociale;

– in servizi per i quali l'utente partecipa al costo in proporzione alle risorse economiche di cui dispone.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Serra Pintus-Fadda Paolo-Atzeni-Mulas-Sechi

Al primo alinea, dopo le parole "servizi erogati", aggiungere "normalmente". (16)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SERRA PINTUS (D.C.). L'emendamento è molto semplice: si tratta di aggiungere la parola "normalmente" dopo "servizi erogati", perché se un centro di aggregazione svolge attività eccezionali, ad esempio facendo venire un cantante famoso o così via, naturalmente questi servizi andranno pagati a parte. Ne avevamo già discusso in Commissione e l'intesa era, che fossero gratuiti solo i servizi erogati normalmente dai centri di aggregazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S. d'Az.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi

1. Gli utenti partecipano al costo dei servizi secondo una quota di contribuzione rapportata alle risorse del proprio nucleo familiare.

2. I Comuni, singoli o associati, individuano nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 4, per quali interventi, in quale misura e con quali modalità gli utenti, tenute presenti le loro condizioni economiche, debbono partecipare al costo dei servizi.

3. La contribuzione obbligatoria è esclusa per i soggetti titolari di un reddito inferiore al minimo vitale.

4. Per i soggetti in possesso di un reddito superiore al minimo vitale i Comuni determinano l'entità della contribuzione nell'ambito dei seguenti valori:

IMPORTO REDDITO

Fascia								Percentuale
	1	2	3	4	5	6	7	Contribuzione
	componente	componenti	componenti	componenti	componenti	componenti	componenti	
I	4.200.000	6.000.000	7.800.000	9.600.000	11.100.000	12.300.000	13.200.000	-
II	5.040.000	7.200.000	9.360.000	11.520.000	13.320.000	14.760.000	15.840.000	0 - 15
II	6.048.000	8.640.000	11.232.000	13.824.000	15.984.000	17.712.000	19.008.000	15 - 35
IV	7.257.600	10.368.000	13.478.000	16.558.800	19.180.800	21.254.400	22.809.000	35 - 60
V	8.709.000	12.441.600	16.174.080	19.906.560	23.016.960	25.505.280	27.371.520	60 - 100

5. I livelli di reddito proposti possono esser decurtati di lire 1.000.000 per ciascun componente il nucleo affetto da grave patologia di carattere psichico o fisico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Contribuzione al costo dei servizi di tipo residenziale

1. Al costo dei servizi di tipo residenziale erogati dalle strutture di cui all'articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, concorrono anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso.

2. Agli utenti dei servizi residenziali deve in ogni caso essere garantita, per far fronte a spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito pari al 10 per cento - e comunque non inferiore a lire 70.000 mensili - calcolata al netto di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria.

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni devono esau-

rire le procedure di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti in relazione ai soggetti che già fruiscono dei servizi di tipo residenziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

TITOLO III

NORME SULLE STRUTTURE
SOCIO-ASSISTENZIALI

CAPO I

Norme generali

Art. 11

Regolamento interno

1. Le strutture operanti nel settore socio-assistenziale ai sensi degli articoli 27, 39 e seguenti della legge devono dotarsi di un regolamento interno di funzionamento.

2. Il regolamento interno deve tra l'altro individuare:

- ente gestore, finalità, tipologia della strut-

tura, capacità ricettiva;

– norme particolareggiate riguardo al funzionamento ed alla organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse;

– organizzazione del personale, con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e responsabilità;

– modalità di ammissione e dimissione per le strutture residenziali e di partecipazione per quelle aperte;

– tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari;

– forme di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa per le strutture aperte;

– criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza;

– rapporti con la comunità locale e con i servizi territoriali.

3. Le modificazioni del regolamento interno devono essere comunicate all'Assessorato regionale all'igiene e sanità ed al Comune competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della legge ed all'articolo 24, comma sesto, del presente regolamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Documentazione

1. Tutte le strutture devono tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa all'utenza e ai vari servizi.

2. In ogni struttura deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti ed un registro del personale dipendente, nonché dei soggetti che

prestano la propria opera a titolo volontario.

3. Le strutture residenziali devono altresì curare la tenuta:

– di cartelle personali contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;

– di eventuali registri di terapia individuale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Prestazioni sanitarie

1. Ai sensi dell'articolo 3 lettera d) della legge, gli utenti delle strutture socio-assistenziali hanno diritto di usufruire, secondo le proprie esigenze, delle prestazioni sanitarie di carattere preventivo, curativo e riabilitativo.

2. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui al precedente comma fanno carico al bilancio dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

3. In attuazione degli articoli 14 e 15 della legge i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie – in particolare di medicina generica, specialistica riabilitativa e infermieristica – sono oggetto di convenzione tra l'Unità sanitaria locale e la struttura socio-assistenziale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

Criteri di coordinamento degli interventi

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge, tutte le strutture residenziali, semiresidenziali ed aperte, devono operare in collegamento funzionale con l'ufficio di servizio sociale comunale o con il servizio socio-assistenziale dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, per una verifica costante dei progetti educativi e di inserimento, socio-riabilitativi, di recupero e di mantenimento delle capacità residue.

2. Gli enti gestori dei servizi residenziali devono inoltre attivare gli opportuni coordinamenti con le strutture territorialmente competenti in materia di servizi socio-assistenziali, scolastici, educativi riabilitativi e sanitari.

3. Le convenzioni tra Province e Comuni di cui all'articolo 17 della legge devono essere redatte secondo lo schema tipo di cui all'allegato D) del presente regolamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Dadea-Lai-Serra Pintus

Dopo il secondo comma dell'articolo è aggiunto il seguente:

"Le convenzioni tra Comuni e Unità sanitarie locali di cui all'articolo 16, comma secondo, della legge devono essere redatte secondo lo schema-tipo di cui all'allegato C) del presente regolamento". (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DADEA (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S. d'Az.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Personale

1. Ogni struttura assistenziale deve essere dotata di proprio personale dipendente e di eventuali volontari.

2. Ai sensi dell'articolo 42, lettera c) della legge il personale si distingue in due categorie:

- unità addette alla funzione assistenziale, provviste di titolo specifico;
- unità addette ai servizi amministrativi e ausiliari, provviste di titolo specifico.

3. Il personale addetto alla funzione assistenziale comprende i seguenti profili:

- pedagogisti;
- psicologi;
- sociologi;
- assistenti sociali;
- educatori professionali;
- assistente domiciliare e dei servizi tutelari;
- altre figure professionali operanti nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali per le quali sia previsto il conseguimento di un titolo specifico rilasciato dallo Stato o dalla Regione.

4. Il personale addetto alla funzione educativa e di animazione deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di qualifica professionale conseguita con appositi corsi, riconosciuti dallo Stato o dalla Regione.

5. Per le strutture residenziali e semiresidenziali la dotazione organica deve essere articolata in turni di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di categoria.

6. Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privo delle qualifiche indicate dai commi precedenti si applica l'articolo 49, comma terzo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Ortu Italo-Meloni-Aresti

Al terzo comma, dopo il quarto alinea, è aggiunto il seguente:

“dirigenti di comunità”. (10)

Emendamento aggiuntivo Serra Pintus-Dadea-Marracini-Mereu Salvatangelo-Tarquini-Fadda Paolo-Atzeni-Mulas-Sechi

Al sesto comma, dopo le parole “comma terzo”, aggiungere “della legge regionale n. 4 del 1988”. (13)

Emendamento aggiuntivo Serra Pintus-Dadea-Marracini-Mereu Salvatangelo-Tarquini-Fadda Paolo-Atzeni-Mulas-Sechi

Al sesto comma, dopo le parole “già in servizio”, aggiungere: “presso enti pubblici, enti e associazioni privati e cooperative”. (14)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti hanno facoltà di illustrarli.

MELONI (P.S.d'Az.). Relativamente all'emendamento numero 10 c'è una correzione di carattere tecnico, nel senso che, invece di “dirigenti di comunità”, si dovrebbe leggere “assistenti e dirigenti di comunità”.

DADEA (P.C.I.). Gli emendamenti numero

13 e 14 si danno per illustrati. Vorremmo chiedere però, se fosse possibile, di sospendere per qualche minuto la discussione di quest'articolo, in quanto pare vi sia qualche dubbio sull'esatta dizione dell'emendamento numero 10. Voglio soltanto ricordare che comunque, nell'ultima parte del terzo comma, sono richiamate tutte le figure professionali operanti nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, sospendo la discussione di questo articolo.

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

CAPO II

REQUISITI DI STRUTTURA

Art. 16

Localizzazione delle strutture

1. Le strutture residenziali e aperte devono essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi territoriali.

2. Le comunità-alloggio, inserite in normali edifici d'uso abitativo, devono essere strutturate in modo da rispondere alle esigenze psico-fisiche dei soggetti ospitati.

3. Le strutture residenziali di nuova costruzione destinate alla stabile permanenza degli ospiti devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Requisiti strutturali degli spazi fisici

1. Nelle strutture residenziali e semiresidenziali le dimensioni e l'organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni.

2. La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di:

– mq. 11, mq. 16, mq. 24, rispettivamente per uno, due, tre minori;

– mq. 11, mq. 18, mq. 26 rispettivamente per uno, due, tre anziani o soggetti portatori di handicap.

3. Per le strutture già esistenti lo spazio ammissibile può essere ridotto a mq. 9, mq. 14, mq. 18.

4. La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.

5. I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6.

6. I servizi igienici devono:

– essere rispondenti agli standard di una civile abitazione, essere dotati, se del caso, degli ausili necessari a favorire l'autosufficienza ed avere un'ampiezza idonea al passaggio di carrozzelle;

– disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, in misura minima di uno ogni due camere;

– essere dislocati in prossimità degli spazi comuni nella misura di 1 ogni 20 ospiti.

7. Le case protette e le case alloggio devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa. Le case protette devono inoltre possedere locali adibiti a:

– lavanderia e guardaroba;

– ambulatorio medico con annesso spazio per l'attesa;

– infermeria con camere di degenza e isolamento provvisorio.

8. Le strutture che ospitano soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti devono disporre per ogni posto letto e in ogni servizio igienico di una chiamata d'allarme.

9. Particolari deroghe possono essere concesse in sede di autorizzazione per la gestione di strutture adibite a soggiorno temporaneo di vacanza, in ordine alla capacità ricettiva di ciascuna camera che non può, comunque, superare i dieci posti letto con una superficie di mq. 5 per ogni letto, e al numero dei servizi igienici, che non può essere inferiore al rapporto di 1 a 8 utenti.

10. I centri di aggregazione sociale e le altre strutture aperte devono disporre di locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso e devono essere dimensionati al numero medio di utenti, con una superficie di mq. 5 pro capite e di servizi igienici in rapporto di 1 ogni 10 utenti.

11. In attuazione dell'articolo 31 della legge tutte le strutture devono essere conformi alle normative relative all'abolizione delle barriere architettoniche o procedere ai necessari adeguamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretario:

Art. 18

Centro di pronto intervento

1. Ai sensi dell'articolo 39 della legge il centro di pronto intervento ha la funzione di assicurare, in attesa degli interventi più adeguati, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'ospitalità, il mantenimento e la protezione di soggetti in difficoltà.

2. Il centro può avvalersi di famiglie affidatarie, utilizzare posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali con le quali è collegato e può, infine, essere costituito da una apposita sezione inserita in altra struttura. In tale ultimo caso la sua capacità ricettiva non deve comunque superare i 10 posti.

3. L'ospitalità nel centro di pronto intervento

deve essere limitata al tempo necessario per l'analisi, la valutazione del caso e la ricerca di soluzioni più opportune, e comunque non deve essere superiore a 30 giorni.

4. Nel centro di pronto intervento operano un responsabile, educatori professionali, ausiliari socio-assistenziali, nonché il personale adibito ai servizi generali.

5. L'analisi, la valutazione e l'affidamento del soggetto è effettuato dal servizio sociale del Comune. In presenza di problematiche specifiche il caso viene assunto, previo accordo, dal servizio socio-assistenziale dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, *Segretaria*:

Art. 19

Comunità alloggio

1. Le comunità alloggio, di cui all'articolo 40, comma secondo della legge, sono strutture residenziali tutelari di piccole dimensioni destinate a ospitare soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti.

2. La capacità ricettiva non deve essere superiore a 8 utenti nel caso di minori ed a 16 utenti nel caso di anziani.

3. Nelle strutture destinate ai minori il rapporto educatori-ospiti è di uno a due fino al rapporto massimo di uno a quattro in relazione all'età e alle caratteristiche degli ospiti stessi. Il responsabile è nominato tra gli educatori.

4. Nelle strutture che accolgono anziani opera un responsabile di struttura affiancato da un educatore-animatore per le attività più significative della vita comunitaria.

5. Nelle strutture destinate a soggetti portatori di handicap, il rapporto complessivo ospiti-

educatori è di uno a otto, compreso il responsabile, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Lai-Dadea-Pes

Il comma quinto è sostituito dal seguente:

“Nelle strutture destinate a soggetti portatori di handicap, il rapporto complessivo ospiti-educatori è di uno a sei, compreso il responsabile, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali”. (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

LAI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, *Segretaria*:

Art. 20

Case protette

1. La casa protetta, di cui all'articolo 40, comma quarto della legge, è destinata ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.

2. La capacità ricettiva non deve essere superiore rispettivamente a 30 posti letto, se a favore di anziani, ed a 20 posti letto se a favore di minori o portatori di handicap.

3. Le strutture già funzionanti di più ampia dimensione devono avviare un idoneo processo di ristrutturazione articolandosi in più comunità funzionali all'interno della struttura nel suo complesso, secondo quanto previsto all'articolo 24, comma terzo, del presente regolamento.

4. Nella casa protetta devono operare:

- un responsabile, anche a tempo parziale;
- un addetto amministrativo;
- personale con profilo di educatore professionale in rapporto almeno di uno a sei;
- infermieri professionali in rapporto di uno ogni 20 ospiti;
- personale addetto all'assistenza di base in rapporto di uno ogni 4 ospiti;
- altro personale addetto ai servizi generali;
- un tecnico della riabilitazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Lai - Dadea - Pes

Al comma quarto, quinto alinea, la dicitura "personale addetto all'assistenza di base in rapporto di uno ogni quattro ospiti" è sostituita dalla seguente: "personale addetto all'assistenza di base in rapporto di uno ogni sei ospiti". (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LAI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Centri di aggregazione sociale

1. Il centro di aggregazione sociale di cui all'articolo 27 della legge ha la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione.

2. Si configura come struttura di sostegno e socializzazione, costituisce la sede di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e può fungere da punto di appoggio per altri servizi socio-assistenziali territoriali.

3. Il centro deve offrire ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonché promuovere momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine ed a fenomeni di devianza ed emarginazione.

4. Tra i servizi di cui al comma precedente rientrano:

a) iniziative dirette all'inserimento in attività socialmente utili, alla trasmissione di esperienze artigianali in via di estinzione ed al recupero di

tradizioni culturali;

b) attività di promozione di forme di associazionismo – anche a carattere cooperativo – volte a fini occupazionali o di solidarietà sociale;

c) corsi finalizzati a fornire all'anziano, in vista del pensionamento, un adeguato supporto psicologico, sociale e sanitario, nonché le informazioni di carattere previdenziale ed assistenziale necessarie per affrontare la nuova condizione di vita.

5. Il centro si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di soggetti a rischio e con difficoltà relazionali.

6. Nel centro di aggregazione un operatore sociale svolge le funzioni di responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da uno o più operatori sociali, in rapporto alle attività organizzative e al numero dell'utenza prevista, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, Segretaria:

TITOLO IV

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER IL CONVENZIONAMENTO

Art. 22

Autorizzazione al funzionamento di strutture destinate a servizi residenziali e semiresidenziali

1. Per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 41 della legge, i soggetti legittimati ai sensi del successivo articolo 42 devono presentare domanda all'Assessorato regionale all'igiene e sanità e, in copia, al Comune nel cui territorio ha

sede la struttura.

2. La domanda deve essere corredata da:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'indicazione della dotazione effettiva di personale con la specificazione del titolo di studio, delle qualifiche, delle funzioni, del tipo di contratto applicato;

- l'indicazione del numero degli utenti previsti;

- l'indicazione dell'ubicazione della struttura;

- la planimetria dei locali e delle eventuali pertinenze con l'indicazione delle destinazioni d'uso;

- copia delle autorizzazioni, licenze e concessioni rilasciate dalle autorità competenti, secondo la normativa in vigore, in materia edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;

- la tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'Unità Sanitaria Locale per le strutture che prevedono servizio mensa;

- il regolamento interno di funzionamento di cui al precedente articolo 11;

- l'indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale e la loro relativa provenienza;

- i bilanci di previsione e consuntivo relativi all'anno precedente.

3. Nella domanda deve essere specificata la destinazione a casa protetta, comunità alloggio, centro di pronto intervento, centro di aggregazione sociale o ad altra tipologia aperta della struttura per la quale si richiede l'autorizzazione.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento le strutture residenziali, semiresidenziali e aperte, che già svolgono attività, devono presentare domanda, con le formalità previste ai commi precedenti, per ottenere l'autorizzazione al funzionamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria:

Art. 23

Procedimento

1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, previo parere del Comune in cui ha sede la struttura residenziale, semiresidenziale o aperta, emana il relativo provvedimento.

2. Il Comune esprime il parere di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata dalla Regione. La mancata comunicazione entro il termine predetto equivale ad assenso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Autorizzazione definitiva, provvisoria, diniego, revoca

1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità rilascia l'autorizzazione ove accerti che la struttura socio-assistenziale si uniformi ai principi e alla finalità della legge e rispetti i requisiti e gli standards stabiliti con il presente regolamento e con il piano socio-assistenziale.

2. Il provvedimento di diniego della autorizzazione deve essere motivato.

3. Nel caso di parziale difformità dai requisiti e dagli standards stabiliti con il presente regolamento di strutture già operanti, l'Assessore regionale può rilasciare un'autorizzazione provvisoria al funzionamento con provvedimento motivato, sentito il Comune competente per territorio. Nel provvedimento sono indicate le prescrizioni di adeguamento ed il termine per farvi fronte. Tale

termine non può superare rispettivamente 5 anni per gli adeguamenti di ordine strutturale e 3 anni per quelli relativi ai livelli di prestazione.

4. L'autorizzazione provvisoria non può essere rilasciata più di una volta.

5. L'autorizzazione è revocata per il venir meno dei requisiti di cui al primo comma e per l'inosservanza del disposto di cui al terzo comma del presente articolo, mediante provvedimento motivato.

6. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della legge tramite i Comuni, che provvedono mediante ispezioni a verificare almeno due volte l'anno l'andamento delle attività socio-assistenziali, lo stato delle strutture, le modalità di gestione di ciascuna struttura socio-assistenziale.

7. Per l'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie i Comuni si avvalgono dei competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali.

8. Della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e della struttura.

9. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti i Comuni esercitano la vigilanza sull'attività delle cooperative di servizi di cui all'articolo 25 comma secondo del presente regolamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Serra Pintus-Dadea-Marracini-Mereu Salvatorangelo-Tarquini-Fadda Paolo-Atzeni-Mulas-Sechi

Al titolo dell'articolo aggiungere le parole: "funzioni di vigilanza". (11)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SERRA PINTUS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Asses-

sore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, *Segretaria*:

Art. 25

Requisiti e modalità di convenzionamento con gli enti di assistenza privata

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge le fondazioni, le associazioni con o senza personalità giuridica, e le cooperative che intendono stabilire rapporti di collaborazione con gli enti titolari delle funzioni socio-assistenziali devono possedere i requisiti strutturali, i livelli di prestazione e qualificazione del personale rispondenti agli standards individuati nel Titolo III del presente regolamento, aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento nonché stipulare apposite convenzioni secondo lo schema tipo di cui all'allegato A).

2. Le associazioni, le fondazioni e le cooperative che prestano servizi domiciliari o, comunque servizi erogabili senza il supporto di strutture, devono garantire livelli di prestazione ed i livelli di qualificazione del personale individuati nel presente regolamento.

3. Alla convenzione devono essere allegati:

– il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente la domanda corredato da una relazione sull'attività svolta, per gli enti già in funzione alla

data di entrata in vigore del presente regolamento;
– il bilancio preventivo corredato da un programma delle attività che si intende svolgere;

– l'elencazione del personale che si intende utilizzare con l'indicazione della qualifica professionale di ciascuno.

4. Gli enti di cui al precedente secondo comma, già operanti in regime di convenzione, devono adeguarsi agli standards previsti dal presente regolamento entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del medesimo. A tal fine l'Assessore regionale competente, con provvedimento motivato, individua per ciascun ente le prescrizioni di adeguamento ed il termine per farvi fronte.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, *Segretaria*:

Art. 26

Requisiti e modalità di convenzionamento con le associazioni di volontariato

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma tredicesimo, della legge, le associazioni di volontariato, iscritte all'albo di cui al medesimo articolo, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo di cui all'allegato B) del presente regolamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'allegato A.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo allegato sono stati

presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Dadea-Lai-Serra Pintus-Fadda Paolo-Mereu Salvatorangelo-Marracini

Alla lettera b) della premessa le parole "è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento" sono precedute dalle seguenti:

"(Per gli enti che operano tramite strutture)". (9)

Emendamento sostitutivo parziale Serra Pintus-Dadea-Marracini-Mereu Salvatorangelo-Tarquini-Fadda Paolo-Atzeni-Mulas-Sechi

All'articolo 3 sostituire le parole "art. 25" con "art. 24". (12)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

DADEA (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'allegato A. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'allegato B.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo allegato, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'allegato C.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato C, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'allegato D.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questo allegato sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Dadea-Serra Pintus-Lai

All'articolo 8 il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nel rispetto della professionalità individuale il predetto personale potrà essere utilizzato nell'ambito del servizio socio-assistenziale del Comune per l'esercizio delle funzioni delegate, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di utilizzare a tal fine anche proprio personale". (1)

Emendamento sostitutivo parziale Dadea-Serra Pintus

All'articolo 1 primo comma le parole: "fun-

zioni affidategli" sono sostituite dalle seguenti "funzioni delegategli". (2)

Emendamento sostitutivo parziale Dadea-Serra Pintus

All'articolo 6 le parole "funzioni affidate" sono sostituite dalle seguenti "funzioni delegate". (3)

Emendamento aggiuntivo Serra Pintus-Fadda Paolo-Atzeni-Sechi-Mulas

Dopo l'allegato D inserire l'allegato C del testo del proponente, che verrà denominato allegato E. (17)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

SERRA PINTUS (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta accoglie gli emendamenti numero 1, 2 e 3. Non accoglie invece l'emendamento numero 17 in quanto, come ho già spiegato anche stamane, il testo che si vuole reinserire è ricompreso nell'allegato che prevede la convenzione Unità sanitaria locale-Comune, e poi perché la legge sulla riforma sanitaria disciplina anche le procedure di convenzionamento delle USL.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'allegato D. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'articolo 15. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 10, con la rettifica proposta dell'onorevole Meloni. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Ordine del giorno Meloni-Piretta-Pes-Ladu Leonardo per la istituzione a Sassari del Tribunale dei minorenni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

NEL PRENDERE ATTO dell'avvenuta approvazione della legge di riordino delle funzioni socio-assistenziali e del relativo regolamento;

RILEVATO che i predetti provvedimenti attribuiscono funzioni e compiti rilevanti ai Comuni ed agli altri enti locali e periferici, nella previsione di un'assistenza socio-sanitaria decentrata ed articolata nel territorio;

ATTESO CHE l'attuazione della legge sull'assistenza richiede ormai improrogabilmente la realizzazione di strutture decentrate anche da parte dello Stato, ed in particolare, e prima fra tutte, quella del Tribunale dei minorenni,

impegna la Giunta regionale

a svolgere ogni più opportuno urgente intervento presso il Governo per la immediata istituzione a Sassari del Tribunale dei minorenni. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). L'ordine del giorno può essere illustrato molto brevemente: esso trae origine da una serie di impegni che anche recentemente, proprio a Cagliari, sono stati presi dagli organi di Governo per l'istituzione della Corte d'Appello a Sassari. A questo riguardo voglio ricordare che c'è già stata, da parte del Consiglio regionale, la votazione unanime di un ordine del giorno proprio per l'istituzione a Sassari della Corte d'Appello, da cui consegue ovviamente l'istituzione anche del Tribunale dei minorenni. Perciò quest'ordine del giorno potrebbe apparire superfluo, a meno che non lo si voglia completare con un ulteriore invito al Governo perché mantenga

gli impegni assunti.

L'occasione di questo dibattito, che riguarda una materia così importante come quella dell'assistenza, con tutto quello che ne consegue nel senso del decentramento presso gli enti locali delle funzioni e dei poteri in questa materia, non può che essere ulteriore elemento di sollecitazione perché si istituisca a Sassari la Corte d'Appello e conseguentemente il Tribunale dei minorenni. Questa è un'esigenza che sta assumendo dei toni di drammaticità, perché veramente quei minorenni che vivono nelle periferie della regione non riescono ad avere da parte del Tribunale giustizia, assistenza, presenza, solidarietà. Non è possibile che ogni volta che c'è una adozione o un processo nei confronti di minorenni si debbano costringere famiglie spesso non abbienti a venire a Cagliari. Questa presenza deve essere radicata nel territorio, così come la Regione sta andando a radicare nel territorio l'assistenza socio-sanitaria a tutti i cittadini, dai più piccoli ai più anziani, da quelli sani a quelli malati che ne hanno necessità.

E' questo un discorso che ripetutamente è stato fatto anche dal Presidente del Tribunale dei minorenni di Cagliari, che anche pubblicamente ha manifestato l'esigenza di istituire la Corte d'Appello a Sassari, giusto perché si realizzi a Sassari il Tribunale dei minorenni.

Direi quindi che questo ordine del giorno va visto nel senso di segnalare al Governo la necessità di accelerare i tempi per realizzare a Sassari la Corte d'Appello e insieme, conseguentemente, il Tribunale dei minorenni.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Data la complessità del problema, che comporta delle valutazioni più ampie di quelle che sul momento è possibile esprimere, valutazioni che senza dubbio i presentatori dell'ordine del giorno hanno avuto modo di fare, se sono arrivati alla determinazione di presentare un ordine del giorno di questa portata, ma che la Giunta qui rappresentata non ha

avuto la possibilità di fare, io credo che la Giunta possa accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Invita pertanto i proponenti a non insistere perché l'ordine del giorno venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io vorrei dire due parole perché onorevoli colleghi, credo che sappiamo tutti che un ordine del giorno non serve a nessuno se non ai proponenti per esibirlo in occasione della prossima campagna elettorale e dimostrare ad elettori sprovveduti quanto si è stati attenti ai problemi dei minori. E tanto più un ordine del giorno di questa fatta, dove la Giunta non deve far niente se non raccomandare al Governo di istituire il Tribunale per i minorenni. La Giunta ha fatto quello che poteva per uscire per la tangente senza scontentare un consigliere di maggioranza, ma quest'ordine del giorno non è neppure illegittimo: è risibile. Infatti è automatica, una volta istituita la Corte d'Appello, l'istituzione anche del Tribunale per i minorenni e d'altra parte, chiederne l'istituzione indipendentemente dalla Corte d'Appello è un non senso.

Ma io vorrei dire qualche cosa di più. L'onorevole Barranu, che non è un addetto ai lavori (beato lui!), ha colto però il sottofondo di questa vicenda, che non è da poco. Per dirmene una c'è un piccolo problema di organico che sta facendo litigare magistrati e Ministero a punta di coltello. Istituire un altro Tribunale per i minorenni, ammesso che fosse giuridicamente possibile, significherebbe privare le altre giurisdizioni di altrettanti giudici che servono, e sarebbe già questa un'assurdità.

Ma io credo che, prima di parlare di istituzione di un Tribunale per i minorenni, forse anche il Consiglio potrebbe chiedersi se spetti ai giudici fare gli assistenti sociali o se veramente un magistrato, molto spesso scapolo, talvolta nubile, possa arrogarsi il diritto di dire a un padre come deve fare il padre o a una madre come deve fare la madre. A questo è ridotto il Tribunale per i minorenni, nel quale un giudice oberato di lavoro riceve, in un salotto (perché quella costruzione che tutti cono-

sciamo in Via Dante è piena di vuoti ma scarsa di spazi) le parti, accompagnate da una pila di fascicoli solitamente alta più di 50 centimetri, e cerca di mettere d'accordo dei coniugi che hanno litigato. Non li conosce, non ne sa niente, ha letto una relazione di una frettolosa assistente sociale (di cui ci siamo presi la briga di verificare che la parte finale e la parte iniziale è sempre la stessa, perché è copiata o più esattamente ripetuta col computer), ma il giudice deve in questa situazione trovare un compromesso che non esiste, e molto spesso conclude (ecco il dato finale che vorrei far notare a questo Consiglio, perché dell'argomento si occupi seriamente) affidando frettolosamente i figli a uno dei coniugi, per portarglieli via dieci giorni dopo, fatte altre indagini, o peggio ancora per affidarli a un terzo estraneo e riaffidarli a uno dei coniugi un anno dopo. Immaginiamoci questi bambini!

Allora, per concludere, esprimendo il mio dissenso su questo ordine del giorno, vorrei dire che se la situazione sarà tale, come auspichiamo, che anche a Sassari ci sia una Corte d'Appello e questo non rechi pregiudizio alla già disastrosa situazione della giustizia, ben venga allora il Tribunale dei minorenni anche a Sassari. Quello che dobbiamo auspicare però è che siano riviste le sue funzioni, perché i magistrati facciano i magistrati e perché le funzioni, di tutela delle famiglie, di tutela dei minori, di intervento in tante situazioni disgraziate siano svolte da persone esperte, come tante assistenti sociali che conosciamo, che si prendono a cuore i problemi, e non da magistrati ciechi e molto spesso frettolosi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato accolto dalla Giunta come raccomandazione. I presentatori insistono perché sia messo in votazione?

MELONI (P.S.d'Az.). No, signore Presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). *Assessore degli affari*

generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, il Consiglio ha approvato l'emendamento numero 10, che prevede di inserire all'articolo 15 anche la qualifica di dirigenti di comunità. Siccome mi è stato detto che vi sono altre normative che prevedono questa dizione, mentre l'intendimento dei presentatori è quello di riferirsi al titolo che si consegue nell'omonimo indirizzo dell'istituto tecnico femminile, bisognerebbe aggiungere, dopo "dirigenti di comunità", le parole "di cui al D.P.R. 25 marzo 1963, n. 1500, e successive modificazioni".

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la rettifica si intende approvata.

Metto in votazione la proposta di regolamento.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, mi fa piacere che siano presenti i due Assessori competenti, per confermare di fronte a loro, parola per parola, argomento per argomento, nelle sue parti specifiche e nel complesso la tesi sostenuta dal Movimento Sociale Italiano questa mattina. E chi mi autorizza a confermare tutto l'intervento nel suo complesso e negli aspetti particolari è lo stesso assessore Barranu che - non inavvertitamente, ma zelante come è e rispettoso di quello che gli detta la coscienza - ha confermato molto onestamente quello che noi abbiamo tentato di illustrare stamattina.

L'assessore Barranu ha detto che la legge e conseguentemente il regolamento, colleghi dell'intruppata (e mi rivolgo anche ai democristiani, perché nella ripartizione di determinati interessi vi siete accordati), presenta delle difficoltà.

Assessore, quali sono le difficoltà se non quelle prospettate ed illustrate stamattina da chi vi sta parlando per conto del Movimento Sociale Italiano? Non le vogliamo ripetere, visto che le ha sintetizzate lei stesso. Ma se sapevate in partenza che questo provvedimento avrebbe creato dei problemi, ci avreste dovuto pensare bene prima, visto che dite di essere una Giunta socialmente rivolta agli interessi della collettività, anziché disperdere una grossa fetta delle disponibilità finanziarie per

questo provvedimento.

Non mi stancherò mai di ripetere quello che un illustre giurista, mio educatore politico, ha detto in tanti suoi interventi, criticando la voluminosa legislazione nazionale e regionale; il senatore Enrico Endrich diceva che di leggi bisogna farne poche e buone, e non molte e da rifare, come quelle che state facendo voi nel Consiglio regionale e negli altri organi legislativi. Quando si creano problemi, il vostro dovere è di studiarli seriamente e quindi di risolverli giustamente e non, come ha detto l'assessore Barranu questa mattina, provvisoriamente a mo' di tampone, cosa che ha più che altro sapore elettoralistico, al fine di colpire l'attenzione degli sprovveduti, ovvero degli elettori e dei galoppini elettorali che sono strumentalizzati a tal fine.

I problemi bisogna risolverli giustamente, perché un problema non risolto giustamente in definitiva lascia irrisolte le attese della collettività; è un problema sbagliato, e se è sbagliato il problema vuol dire che è stato pensato male, studiato ancora peggio e risolto pessimamente.

Con questo ribadiamo, per quanto riguarda il voto della nostra parte politica, che di fronte all'esigenza di una legge in questo senso (alla quale noi siamo sensibilissimi, perché ci richiamiamo alle radici della legislazione sociale) non ce la sentiamo di dire no, perché questo no verrebbe strumentalizzato di fronte alle miriadi di utenti che attendono un provvedimento del genere, ma non ci sentiamo neppure di essere coinvolti in questo pastrocchio con un sì che non risponde alle esigenze della collettività e tanto meno alle esigenze, soprattutto di ordine finanziario, della popolazione della Sardegna.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA

(Segue **MURRU**). Disperdere ingenti quantitativi di finanziamenti per poi vedere gli stessi problemi ripresentarsi di anno in anno, come ha già enunciato l'Assessore questa mattina, è un qualcosa che non può essere accettato da parte della nostra coscienza politica; perciò ci asteniamo dal votare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

per dichiarazione di voto l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Signor Presidente, sarò brevissima, dovendo solo annunziare il voto favorevole della D.C. al regolamento. Pur restando valide e in piedi tutte le critiche e le osservazioni che il gruppo della D.C. ha formulato nei suoi interventi, si è stabilito di votare a favore di questo regolamento, per dare il via finalmente a qualcosa di concreto nel campo assistenziale e anche perché, essendo stato pienamente coinvolto nei lavori della Commissione, come è stato riconosciuto dallo stesso assessore Barranu stamattina, il gruppo democristiano ha dato un contributo notevole al miglioramento del regolamento stesso.

PRESIDENTE. Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20, viene ripresa alle ore 20 e 10).

Dichiarazioni della giunta regionale sul problema della siccità

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca dichiarazioni della Giunta regionale sul problema della siccità.

Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il problema che attraversa la nostra comunità in questi mesi non è purtroppo nuovo nella storia di Sardegna e nella cronaca di questi ultimi anni.

Sostanzialmente la nostra regione soffre uno stato di siccità, pur con intensità maggiori o minori, da ormai quattro anni, e questo non è un fenomeno solo sardo, è un fenomeno planetario. La crisi delle produzioni cerealicole ha investito le aree di più intensa coltivazione, ma da noi il fenomeno è

più acuto, in quanto siamo inseriti in un'area subtropicale, nella quale i fenomeni si acutizzano, determinando effetti così devastanti che si prospettano oramai in termini di vera e propria calamità.

Sono fenomeni di una tale ampiezza che non sono superabili nell'ambito e con le sole forze dell'economia e delle istituzioni regionali, ma comportano la solidarietà nazionale, e direi anche della Comunità europea; di tutte le istituzioni, insomma, che hanno non solo fra i loro compiti, ma anche fra le pieghe dei rispettivi bilanci la previsione di interventi in casi quale quello che noi oggi stiamo vivendo e di cui stiamo discutendo.

Siamo in clima di emergenza, aggravata dal fatto che in questi ultimi 10 anni sostanzialmente non vi sono state novità nella disponibilità progettuale di risorse idriche, mentre i consumi sono andati aumentando in tutti i settori, dai consumi agricoli, ovviamente, che sono i più alti, a quelli civili, perché la qualità della vita si va elevando e perché una componente della nostra economia, che è quella turistica, si pone in termini di incentivazione forte della domanda: paesi che normalmente contano due o tremila persone esplodono in periodo estivo, con trenta quarantamila persone che hanno bisogno di questo elemento, fondamentale non solo per il godimento del tempo libero, ma per la stessa vita.

L'amministrazione regionale non è stata inerte di fronte al problema, ma ha definito in termini organici, di prospettiva, le linee direttrici di una politica che valga a scongiurare per l'avvenire pericoli quali quelli che noi oggi stiamo vivendo. Si è cercato di dare risposte anzitutto attraverso il governo delle acque, con un disegno di legge che è all'esame del Consiglio regionale e che noi auspichiamo possa essere esitato al più presto con tutti gli arricchimenti che il Consiglio riterrà di dover formulare; un disegno di legge che individui i soggetti chiamati ad assolvere i compiti non solo di gestione, ma di progettazione e di indirizzo della politica delle acque.

Considerato che le esigenze che si vanno prospettando sono sempre più ampie e che crescono i pericoli che siamo chiamati a fronteggiare, si è andato elaborando in termini di vasta strategia un piano delle acque che dovrebbe mettere al

riparo le future generazioni da un'emergenza così drammatica qual è quella che noi stiamo vivendo. Si prevede di creare tutta una serie di invasi, che portino ad oltre 70 quelli disponibili, contro i 37 attuali. Il piano è stato affidato ad uno degli studi più prestigiosi, non solo in Italia ma del mondo, e noi siamo convinti che il Consiglio vorrà esaminarlo e approfondirlo in tutte le sue implicazioni, per dare (poiché i tempi tecnici sono quelli che noi conosciamo) alla futura amministrazione regionale la possibilità di operare entro i termini più brevi.

Certo, non siamo rimasti inerti neanche di fronte a questo problema, tant'è che delle 38 dighe che si propongono, in aggiunta a quelle attualmente esistenti, ne sono state indicate per il finanziamento attraverso l'intervento straordinario per il Mezzogiorno ben 18, per le quali sono già stati individuati i siti, i bacini di utenza, i presupposti tecnico-geologici ed economici e per le quali il consenso degli organi decisionali permetterà di passare ai progetti esecutivi.

Stiamo costruendo proprio sulle acque un futuro più sereno, fatto di certezze e di affidabilità non solo per gli utenti, ma per l'intera comunità, per una prospettiva di sviluppo che non sarà solo economico ma civile. Certo, i tempi di realizzazione non rispondono a quelli dell'emergenza, non rispondono all'ansia dei nostri operatori economici né alle preoccupazioni delle popolazioni per l'acqua necessaria alle esigenze igienico-sanitarie. E c'è poco da illudersi: per i prossimi dieci anni noi saremo in *deficit* idrico; di questa consapevolezza dobbiamo fare un'arma per operare, non per scoraggiarci; per avere coscienza della responsabilità nel governo dello sviluppo.

La potenziale domanda mette in crisi le risorse disponibili. E' un'emergenza che è diffusa su tutta l'Isola, pur con diversificazioni che attengono ai diversi settori produttivi. Se parliamo dell'allevamento del bestiame, il problema del pascolo brado è un problema che investe tutto il territorio regionale. La scarsità delle piogge la si legge percorrendo il nostro territorio, in cui è evidente la mancanza di erbe pabulari suscettibili di garantire un minimo di risorse alimentari per il bestiame.

Sono in crisi le colture non intensive quali la cerealicoltura o la coltura del mais e dei legumi ed

è in crisi particolarmente l'agricoltura intensiva dei Campidani. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, ha deliberato, prendendo atto di questa situazione, la dichiarazione di calamità agricola e l'Assessore il 1° dicembre 1988 ha emesso il relativo provvedimento ed ha proposto al Ministro dell'Agricoltura, insieme al quadro dei problemi nascenti da questa condizione di siccità, anche possibili indicazioni sugli interventi urgenti da adottare, soprattutto sul piano finanziario, per garantire agli operatori la sopravvivenza stessa delle aziende, perché la Comunità Economica Europea metta mano ai suoi silos, agli *stock* disponibili, ammassati a prezzo politico, perché a prezzo politico vengano messi a disposizione dei nostri allevatori. Certo, sarà difficile andare a comprare in Brasile o negli Stati Uniti cose che in quelle regioni non si sono prodotte, perché anche lì vi è una crisi di produzione per siccità. Ma questi *stock*, che sono stati insilati in precedenza proprio in previsione di quanto oggi sta accadendo, noi chiediamo che vengano messi a disposizione dei nostri allevatori.

E' chiaro che la situazione delle diverse colture abbisogna di una indagine sul campo, che peraltro non lascia spazio alle illusioni. Ormai l'andamento naturale è già manifesto in tutta la sua preoccupante ampiezza, ma resta l'esigenza di accertare sul piano tecnico e formale l'entità del danno. La giornata di oggi sembrerebbe smentire le previsioni più nere, visto che fino a qualche minuto fa pioveva, o meglio piovigginava con molta prudenza. Sappiamo però che, per quanto possa piovere abbondantemente, certi danni sono ormai irreversibili e il problema si pone in termini di emergenza. In attesa della realizzazione delle dighe proposte, occorre una serie di interventi che incidano sulle strutture esistenti, perché tutta la potenzialità degli invasi sia messa realmente a disposizione dell'utenza. Infatti nelle dighe del sistema del Flumendosa vi sono fissurazioni e danni alla paratoie.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E perché?

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Perché non si allineano in fila per tre, anche se glielo ordiniamo.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Bisogna farle bene, le cose!

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Non c'è dubbio, però le cose invecchiano anche. Ad esempio la diga del lago Omodeo pur essendo stata progettata molto bene e realizzata in epoca non sospetta, non di meno crea qualche problema.

Dicevo, colleghi, che alcune dighe richiedono opere di straordinaria manutenzione, che interessano non solo il sistema del Flumendosa, le dighe del Mulargia e di Orroli, ma anche le relative reti di distribuzione. Infatti i canali qua e là presentano delle rotture, che causano perdite che, ove integralmente recuperate, insieme agli interventi nel sistema del Cixerri, di Medau Zirimilis a Siliqua e del rio Leni in quel di Villacidro, consentirebbero di recuperare una potenza aggiuntiva di 150 milioni di metri cubi d'acqua. Questo lo hanno detto i tecnici e di questo do pubblica informazione a voi.

E' chiaro che queste opere, oltre a comportare un impegno di risorse finanziarie rilevante, presumono tempi di realizzazione che non danno risposta all'oggi. Gli interventi immediati sono quelli di cui vi ho parlato (e che hanno costituito oggetto di relazione dell'Assessore dell'agricoltura) nell'ambito della solidarietà nazionale ed europea, con una serie di sovvenzioni studiate sulla base del numero e tipo di capi di bestiame. Noi confidiamo che il dibattito consenta l'individuazione di proposte operative che confortino in larga misura ed eventualmente arricchiscano quelle già delineate nelle proposte dell'Assessore, dando alla Sardegna validi supporti operativi che consentano di superare questa fase di crisi.

Altro momento difficile è quello che interessa gli usi civili, ma anche in questo caso vi è la possibilità di rispondere con una serie di interventi urgenti, realizzabili tutti nell'arco, se non di settimane, di alcuni mesi, per mettere al riparo tutti i paesi della Sardegna dal pericolo della sete. Anche in questo caso sono necessarie somme piuttosto cospicue, che superano nella previsione una sessantina di miliardi.

Tutta una serie di ipotesi sono già state formulate, una serie di interventi sono stati già individuati; nessuna situazione è fuori del controllo

dell'amministrazione; siamo in condizioni di garantire al momento le nostre popolazioni, ma la garanzia più alta e più forte deve scaturire dal Consiglio, dalla nostra capacità di superare le diverse, del tutto naturali e legittime, impostazioni e valutazioni per trovare momenti unitari, che facciano forte la Sardegna e le nostre popolazioni nel rapporto che queste, attraverso noi, debbono avere con gli altri soggetti dello Stato. E' un impegno che la Giunta regionale è decisa e determinata ad assolvere, ben consapevole che tutto questo non può farlo in solitudine, ma unicamente col sostegno delle popolazioni e delle istituzioni.

Fissazione di termini per l'esame di argomenti in Commissione

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità. Ne ha facoltà.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore all'igiene e sanità*. Signor Presidente, chiedo che, a norma di regolamento, l'Aula fissi un termine (noi suggeriamo il 15 febbraio) per la conclusione dell'esame in Commissione del piano socio-assistenziale, essendo ormai trascorsi sessanta giorni dalla sua presentazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Signor Presidente, va benissimo che si fissino dei termini, però mi sembra impossibile che riusciamo a portare in Aula il piano il 15 febbraio, visto che in Commissione non ne abbiamo ancora iniziato l'esame, e abbiamo all'ordine del giorno il problema grossissimo del personale degli enti disciolti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, la proposta dell'assessore Giorgio Ladu andrebbe bene se dovessimo discutere in questo scorcio di legislatura o in questo periodo solo ed esclusivamente questo piano. Altrimenti - lo dico perché

faccio parte della Commissione competente - ci dovete dire cosa dobbiamo fare. Quello del piano dell'assistenza è un problema molto serio e se è vero che per il regolamento abbiamo impiegato mesi, io non posso assolutamente concepire come si possano fissare termini così brevi per il piano.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. E' un mese!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Allora discutiamo solo ed esclusivamente di questo, perché io vi giuro che questo piano va rivisto dalla prima parola fino all'ultima e un mese è assolutamente insufficiente, se vogliamo fare cose serie. Se vogliamo fare cose affrettate, come questo regolamento o come la legge, facciamole pure, ma allora diciamo che ognuno si accolla la responsabilità di quello che fa, e fin da questo momento io dico che faremo un piano assolutamente inefficiente, elettoralistico, che non risponderà agli interessi della società.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Io sono favorevole alla proposta fatta dall'Assessore; la mia preoccupazione è una sola, che l'ordine del giorno del Consiglio non si debba ancora allungare per lo scadere dei termini fissati per delle leggi che nelle Commissioni non si fa in tempo ad esaminare; abbiamo già altre leggi per cui sono stati chiesti i termini e di cui in Commissione non è neanche iniziata la discussione. Comunque credo che, se non dovessimo riuscire ad approvare in Commissione il piano, il gruppo democristiano sarà disponibilissimo a continuare la discussione in Aula,

perché è giusto che anche queste cose si facciano alla luce del sole. Quindi da parte nostra non c'è nessuna opposizione alla richiesta di fissazione dei termini.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Solo per dire che la Commissione ha praticamente già fissato la prima seduta di audizioni sul piano regionale socio-assistenziale e che comunque la ritrovata unità che si è verificata stasera sul regolamento penso che possa rendere ragionevolmente possibile che entro il 15 febbraio si approvi anche questo importantissimo strumento. Penso quindi che i termini che sono stati chiesti siano ragionevolmente opportuni. Per questo siamo favorevoli alla fissazione dei termini chiesti dalla Giunta.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di fissare il termine del 15 febbraio per la conclusione dell'esame in Commissione del piano regionale socio-assistenziale. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 50.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
